



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 08/03/2006**

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2006, n. 180

Attuazione del Decreto del Mi.P.A.F. 15 dicembre 2005, n. 4432 di applicazione del REG. (CE) 1782/03 in materia di condizionalità.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione, riferisce quanto segue:

Con il Regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003, il Consiglio ha stabilito le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

Con il Regolamento (CE) n. 1783/03 del 29 settembre 2003, il Consiglio ha modificato il Regolamento (CE) n.1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).

Con il Regolamento (CE) n. 864/04 del 29 aprile 2004, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) 1782/03, e in particolare, l'allegato IV.

Con il Regolamento (CE) n. 795/04 del 21 aprile 2004, la Commissione ha approvato le nuove modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al reg. (CE) 1782/03 e successive modifiche e integrazioni.

Con il Regolamento (CE) n. 796/04 del 21 aprile 2004, la Commissione ha approvato le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (CE) 1782/03 e successive modifiche e integrazioni.

Con Decreto 5 agosto del 2004 n. 1787, il MiPAF ha approvato le disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

Con Decreto 13 dicembre del 2004, n. 5406 il MiPAF ha approvato le disposizioni per l'attuazione dell'art. 5 del decreto 5 agosto del 2004, n. 1787.

Con Decreto del 15 marzo del 2005, il MiPAF ha modificato e integrato il Decreto del 13 dicembre del 2004, n. 5406.

Con Decreto 15 dicembre del 2005 n. 4432, il MiPAF ha disciplinato il regime di condizionalità dei pagamenti diretti della politica agricola comunitaria abrogando il decreto del 13 dicembre del 2004 n. 5406, e successive modificazioni.

L'articolo 2, comma 1 del predetto decreto stabilisce che le Regioni e le Province autonome, definiscano inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto, l'elenco degli impegni applicabili per l'anno 2006, a livello territoriale, in base agli atti e le norme elencate rispettivamente negli allegati I e II.

La Regione Puglia su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2005, n. 510 le norme di attuazione del decreto MiPAF 13 dicembre 2004 di applicazione del regolamento (CE) 1782/02.

L'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari in collaborazione con l'Assessorato Regionale all'Ecologia e l'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, ha consultato i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole Regionali, dell'ordine regionale dei Dottori Agronomi e forestali, degli ordini dei periti agrari, dell'associazione regionale allevatori e gli uffici provinciale dell'agricoltura per la predisposizione del e norme applicative a livello regionale Decreto del 15 dicembre del 2005, n. 4432.

Preliminarmente alla definizione del documento regionale è stato consultato il MiPAF in relazione alla conformità degli interventi regionali con quanto previsto dal predetto Decreto Ministeriale.

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario provvedere, entro i termini stabiliti dal decreto del MiPAF 15 dicembre del 2005, n. 4432 all'approvazione delle norme attuative regionali relative "all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del regolamento (CE) 1782/03.

Si propone,

di approvare gli atti e le norme attuative regionali relative all'Applicazione del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) 1782/03, contenuti negli allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento.

Copertura Finanziaria

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, dall'art.4 - comma 4 - lettera k).

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
  - Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari istruttori, dal Dirigente dell'Ufficio F.F. e dal Dirigente del Settore;
  - A voti unanimi espressi nei modi di legge;
- DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato;

- di approvare gli atti e le norme attuative regionali relative all'Applicazione del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) 1782/03 contenuti negli allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, L.R. 13/94;
- di incaricare il dirigente del Settore Agricoltura e Alimentazione di dare comunicazione di quanto previsto nel presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e all'AGEA per gli adempimenti di propria competenza.
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. N. Vendola